



Le OO.SS. nel ringraziare tutto il personale della scuola per l'impegno, la solerzia e la cura con la quale stanno lavorando ed hanno lavorato per la riapertura della scuola ed il suo proseguimento, segnalano delle anomalie di gestione delle attività che se pur comprensibili, dato i problemi esistenti e le difficoltà che si stanno affrontando, non possono essere però autorizzate o riconosciute come legittime. La segnalazione viene fatta nello spirito della buona collaborazione e del contributo operativo ad un buon funzionamento dell'organizzazione scolastica nel rispetto delle norme vigenti. Sicuri che potrà essere compreso lo spirito e capita la necessità le OO.SS. ritengono opportuno segnalare le seguenti anomalie di gestione che dato il non intervento immediato stanno diventando agire comune tra molte scuole (quasi a rappresentare buona prassi):

Didattica a distanza dei docenti in isolamento fiduciario

I docenti in isolamento fiduciario vengono considerati a tutti gli effetti ospedalizzati; è necessario dal punto di vista normativo fare riferimento al Decreto Legge 2 marzo 2020 (comma 1 articolo 19) dove si legge: 'Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero' quindi non può essere prevista alcuna decurtazione economica e il periodo di quarantena obbligatoria non sarà computato nel conteggio dei giorni di malattia, pertanto al verificarsi di casi di docenti in quarantena è opportuna l'individuazione di personale supplente a copertura dell'assenza del titolare, che, solo ed esclusivamente in caso propria adesione volontaria e discrezionale effettuerà la DAD, ma senza che tale attività possa essere considerata come obbligatoria, anche sottolineando che un docente assente non è titolare né alla firma del registro, né alla valutazione degli alunni, né alla partecipazione, anche a distanza, alle attività collegiali.

Per quanto concerne le disposizioni introdotte in Piemonte riguardo alla così detta "quarantena attiva", le scriventi OO.SS. , oltre a ritenerla poco logica e sensata, ritengono che non vi sia nessun dispositivo normativo a supporto di tale modalità e si stanno attivando presso le sedi opportune a chiederne la cancellazione. Rispetto ai numerosi quesiti che pervengono a codeste OO.SS. circa l'opportunità di chiusura di classi, plessi, istituzioni scolastiche, si sottolinea che la quarantena e l'isolamento fiduciario sono disposti dalla ASL e non da altri soggetti.

Vigilanza delle classi da parte del personale docente di sostegno

I docenti di sostegno spesso lamentano il loro utilizzo in supplenze per sostituire docenti curricolari assenti, sia quando l'alunno disabile non sia presente e in alcuni casi addirittura quando l'alunno sia regolarmente a scuola. Le OO.SS. sottolineano che tale pratica è del tutto illegittima e ritengono opportuno chiarire che tale utilizzo costituisce vero e proprio inadempimento contrattuale con interruzione di servizio pubblico ai danni dell'alunno disabile. Ancor più deprecabile l'azione di istituzionalizzare tale illecito attraverso la procedura di inserimento del docente di sostegno nel quadro orario con le ore da svolgere nelle classi.

Orario di servizio dei docenti della scuola Primaria

Preso atto di situazioni in cui le ore di programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria vengono utilizzate per la copertura del tempo scuola o del tempo mensa o per attività didattiche in genere, si ribadisce quanto contenuto nel CCNL 2016/18 Art. 28 c.5:

"Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

E' pertanto superfluo ribadire che non è contemplato né è possibile un utilizzo diverso delle 2 ore settimanali di programmazione.

Recupero ore

Il CCNL 2007/2009, all'art. 28 comma 5, recita testualmente che: "Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella secondaria, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Come già evidenziato, l'art. 28 del CCNL 2007/2009 prevede che i docenti siano tenuti a svolgere l'attività di insegnamento come stabilito dall'orario completo settimanale fin dal primo giorno di scuola. Il dirigente scolastico organizzerà pertanto il servizio secondo l'orario settimanale nel pieno rispetto del CCNL.

Se per motivi straordinari vige l'orario ridotto non sono previsti dal CCNL 2016/2018 alcuna forma di recupero orario e/o istituzione di una banca ore.

Per questo qualsiasi richiesta di recupero delle ore non prestate nel periodo in cui perdura il funzionamento straordinario a orario ridotto risulta lesiva del CCNL vigente.

Si invitano i DS ad evitare richieste di recupero delle ore settimanali non prestate durante i periodi di funzionamento ridotto per cause straordinarie nelle settimane successive dell'anno scolastico con attività di insegnamento o funzionali all'insegnamento al fine di evitare contenziosi con il personale docente e con queste OO.SS.

Rimane inteso che qualsiasi indicazione sia stata data, anche a seguito di delibera collegiale, volta al recupero obbligatorio di tali ore o alla creazione di una banca ore risulta nulla poiché in contrasto con il CCNL 2016/18.

Pertanto, alla luce dell'art. 28, comma 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) qualora il DS non abbia definito l'orario del personale docente su base settimanale ai sensi dell'art. 1256 del Codice civile l'obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Al di fuori dei casi contemplati dall'art. 28 c. 8, si ribadisce che il medesimo CCNL 2016-18 all'art. 28 c.2 recita:

" Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti."

Orario di lavoro del personale ATA

L'orario di lavoro del personale ATA è disciplinato dall'ART. 51 del CCNL:

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
 - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
 - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
 - miglioramento della qualità delle prestazioni;
 - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
 - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
 - programmazione su base plurisettimanale dell'orario.

3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Non esistono quindi diverse modalità di articolazione dell'orario come ad esempio il cosiddetto spezzato, né è possibile che le Contrattazioni integrative di Istituto definiscano scelte organizzative in contrasto con il CCNL.

Procedure di sicurezza scuola

Ancor di più adesso verificando un allentamento dei controlli da parte delle ASLCN1 ASLCN2 nel rispetto della circolare Regionale Piemonte si chiede di adottare tutte le possibili soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Attività di sostituzione colleghi assenti

Le OO.SS. Ritengono che si debba procedere nei casi di emergenza come quello attuale alla sostituzione degli insegnanti assenti nella scuola fin dal primo giorno e senza indugio, per garantire a tutti gli alunni il diritto all'istruzione, che non deve diventare semplice sorveglianza.

Nei casi in cui sia impossibile reperire personale esterno (anche ricorrendo a coloro che hanno fatto domanda MAD pur essendo inseriti nelle graduatorie), si procederà a sostituzioni con risorse interne considerando che non è possibile svolgere sostituzione in altro ordine di scuola ed evitando il più possibile l'attività itinerante del personale al fine di non incrementare le probabilità di contagio.

La presente non vuole costituire ulteriore motivo di ostacolo allo svolgimento delle attività didattiche e alla gestione organizzativa, ma richiamare il personale tutto della comunità scolastica al rispetto degli istituti contrattuali promuovendo un'adeguata cultura giuridica in grado di regolare l'intervento delle istituzioni pubbliche rendendole capaci di rispondere tempestivamente ai nuovi bisogni, organizzando servizi, costruendo alleanze, segnalando in modo puntuale cambiamenti normativi o procedurali necessari, mobilitando risorse, innovando le proprie modalità di funzionamento e introducendo e promuovendo pratiche dalle quali non si dovrà tornare indietro quando tutto sarà finito.

Un ringraziamento a quanti hanno dedicato parte del loro tempo alla lettura di questo decalogo e a quanti nel rispetto della normativa e della legalità intendano aprire un tavolo di confronto con le OO.SS. per trovare soluzioni individuare alternative prevedere modalità.

Le segreterie provinciali

Fle Cgil Cuneo D. RICARA	Cisl scuola Cuneo C. ZANELLA	Uil Scuola Cuneo R. LAISE	Snals Cuneo R. FERRACINI	Gilda Cuneo A. ANTONAZZO
------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------